



Regione Lombardia

NOTE IMPRESA – INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITA'

1. OBIETTIVI E PRINCIPI DELL'INTERVENTO

Regione Lombardia intende promuovere l'inserimento e il reinserimento occupazionale delle persone con disabilità allo scopo di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, mediante una specifica misura di aiuto all'occupazione.

Intende altresì favorire la partecipazione delle persone con disabilità al processo produttivo di beni e servizi generato dall'evento EXPO, mettendo a disposizione delle imprese un sistema di incentivi in favore della domanda di lavoro anche per periodi brevi.

Il presente Avviso si ispira ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 3 marzo 2009, n. 18) e alla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020; dà attuazione agli obiettivi già delineati nel Piano d'Azione Regionale sulla disabilità (approvato con D.g.r. n. IX/983 nel 15 dicembre 2010) che invitano ad *incentivare la formazione e l'occupazione delle persone con disabilità nelle diverse opportunità di lavoro connesse ad Expo 2015 anche tramite il coinvolgimento delle Province e degli operatori accreditati per i servizi al lavoro*. In particolare, il presente Avviso concorre all'attuazione degli indirizzi espressi della Giunta regionale nel corso della presente legislatura:

- D.g.r. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n.13 – annualità 2014-2016"
- D.g.r. n. X/3144 del 18 febbraio 2015 "Misure volte a promuovere l'occupazione in occasione dell'evento expo 2015".

Contribuisce inoltre a conseguire le finalità delle strategie europee di sviluppo contenute nei seguenti comunicazioni della Commissione Europea:

- "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione";
- "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese".

L'Avviso afferma altresì il principio della pari opportunità di genere "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" in ogni situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarietà, segregazione e marginalità, implementando rapporti sempre più consolidati con le imprese attraverso forme di sostegno all'assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro.

Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all'assunzione e al consolidamento dei rapporti di lavoro, nonché di aiuto per le spese di funzionamento (costi salariali) connesse alle assunzioni stesse.

Gli incentivi di cui al presente Avviso sono coerenti con le finalità dell'Asse III Inclusionione sociale, Obiettivo specifico G), Categoria di spesa 71 del POR FSE 2007-2013. Qualora, a seguito dell'accertamento delle economie maturate e maturande su altre iniziative in corso, dovessero rendersi disponibili risorse finanziarie a valere sulla programmazione FSE 2007-2013, la copertura finanziaria del presente Avviso potrà essere assicurata anche con tali risorse, previa comunicazione, ai soggetti destinatari, della nuova fonte di finanziamento.

2. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso, ammontano complessivamente a **Euro 2.500.000,00** a valere sul Fondo regionale disabili ex. art. 7. L.r.13/2003, capitolo di bilancio 15.01.104.8427 del bilancio corrente.

3. DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso del Verbale di invalidità civile rilasciato dagli enti competenti, che attestino i requisiti di cui all'art. 1 della legge 68/1999.

Accedono al presente Avviso:

- a) Persone con disabilità disoccupate o inoccupate iscritte negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili della Lombardia alla data di sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (per gli invalidi del lavoro superiore al 33%);
- b) Giovani dai 16 fino a 29 anni compiuti che abbiano conseguito un titolo di studio di qualunque ordine e grado da non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

4. TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO

Sono ammesse all'incentivo:

- le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso;
- le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso e comunque successivamente al 01/01/2014 e che risulteranno attive presso lo stesso datore di lavoro alla data del 31/08/2015 (in tal caso il beneficio è riconosciuto a titolo di contributo per le spese di funzionamento connesse al rapporto di lavoro nel periodo successivo alla presentazione della domanda);
- le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:

- lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa
- lavoro occasionale
- lavoro accessorio

- lavoro o attività socialmente utile (lsu - asu)
- lavoro autonomo nello spettacolo
- contratto di agenzia
- associazione in partecipazione
- lavoro intermittente/a chiamata (job on call)

5. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Regione Lombardia riconosce un incentivo economico "una tantum" a favore dell'impresa che assume, o utilizza in regime di somministrazione, una persona in possesso dei requisiti stabiliti al punto 3).

L'incentivo è erogato in regime di "de minimis" (vedi punto 8 del presente Avviso).

5.1 Valore dell'incentivo

L'incentivo è graduato in relazione alla percentuale di invalidità e alla tipologia/durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione, secondo i massimali indicati nella tabella seguente.

Percentuale di invalidità	Tempo indeterminato	Tempo determinato		
		3 mesi	Oltre 3 mesi e fino a 6 mesi	Oltre 6 mesi
33/67	12.000	2.500	4.500	9.500
68/79	15.000	3.000	6.000	11.000
80/100	16.000 *	4.000	7.000	12.000

()per le aziende del settore di produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento (UE) n.1408/2013, il valore dell'incentivo non può superare il massimale di €15.000;*

Non sono ammessi contratti di lavoro o prestazioni lavorative in regime di somministrazione di durata inferiore a 3 mesi.

Ai fini della determinazione del valore dell'incentivo verrà considerata la durata del contratto, o del rapporto in somministrazione, prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all'assunzione. Non saranno tenute in considerazione eventuali proroghe di contratti a tempo determinato avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all'assunzione.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l'incentivo economico viene riparametrato proporzionalmente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento e maggiorato in misura pari al 50% del differenziale fra i valori del tempo pieno e quelli del tempo parziale.

In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), prima del termine del contratto (o del rapporto in somministrazione) o prima di 12 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato, l'aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.

In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l'impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto.

Al momento della presentazione della domanda, l'azienda richiedente è tenuta a dichiarare il costo salariale lordo/costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede il contributo o il costo salariale annuo nel caso dei rapporti a tempo indeterminato; è tenuta altresì a dichiarare se l'incentivo richiesto supera il costo salariale lordo/costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede il contributo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.

Se la richiesta di contributo riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato instauratisi antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso alle condizioni specificate al punto 4, il valore del contributo non potrà superare il costo salariale lordo dichiarato dall'azienda relativo al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di scadenza del rapporto di lavoro. In caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato il valore dell'incentivo non potrà superare il costo salariale lordo annuale.

In ogni caso il valore dell'incentivo concesso non potrà superare il costo salariale lordo.

L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione della domanda e alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente avviso e alla disponibilità delle risorse.

5.2 Servizi complementari e integrativi

L'incentivo non può essere cumulato con altri incentivi assunzionali erogati dalle Province a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili; è invece cumulabile con gli aiuti che hanno natura di servizi alle imprese, compreso l'adattamento al posto di lavoro, riconosciuti nell'ambito della "Dote Impresa – Collocamento mirato" previsti dalla dgr 1106/2013, nel rispetto dei limiti della normativa comunitaria applicata per ciascun tipo di aiuto.

6 . LE IMPRESE BENEFICIARIE

Possono accedere agli incentivi economici di cui al paragrafo 5. le imprese private con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Lombardia.

Per impresa privata s'intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un'attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito.

Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l'impresa utilizzatrice.

Saranno riconosciuti i benefici di cui al presente avviso solo alle imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (art. 1 Campo di applicazione) e 1408/2013 (art. 1 Campo di applicazione) per il settore di produzione primaria di prodotti agricoli, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in "de minimis".

Sono invece esclusi dal presente Avviso:

- gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e,

- seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
- gli enti privati con personalità giuridica che non svolgono attività economica o di erogazione di servizi sul mercato
 - gli enti privati senza personalità giuridica
 - le imprese o enti privati costituiti all'estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia

Al momento della domanda di incentivo e fino all'avvenuta liquidazione del contributo, le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Nel caso di aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 essere in regola con gli obblighi di assunzione cui all'art.3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex art. 11 legge 68/99 o una convenzione ex art. 14 D.lgs. 276/2003.

Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei requisiti sopra indicati o in caso di mancata conformità della documentazione prodotta, l'incentivo richiesto non verrà riconosciuto. Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che gli importi erogati sulla base di quanto dichiarato dall'impresa sono stati indebitamente riconosciuti o qualora risultasse che l'incentivo riconosciuto sia superiore al costo salariale/costo della somministrazione effettivamente sostenuto, Regione Lombardia procederà al recupero totale e parziale delle somme eventualmente già liquidate.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA DA PARTE DELL'IMPRESA

La domanda di incentivo all'assunzione di cui al presente Avviso deve essere presentata esclusivamente per mezzo del sistema informativo regionale SiAge raggiungibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it.

Prima di presentare la domanda, la persona titolata ad operare per conto dell'impresa richiedente deve:

- a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo;
- b) provvedere all'inserimento delle informazioni relative all'impresa (fase di profilazione) sul predetto sito
- c) attendere la validazione prima di procedere alla presentazione della domanda. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica della correttezza e l'aggiornamento dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.

Le imprese richiedenti dovranno presentare domanda di incentivo economico all'assunzione (Allegato 1) allegando alla stessa la seguente documentazione:

- copia della lettera di assunzione sottoscritta con firma olografa dall'impresa e dal lavoratore (in caso di somministrazione copia del contratto di lavoro stipulato tra agenzia di somministrazione e lavoratore);
- copia del modello UNILAV di assunzione e relativo ID identificativo (in caso di somministrazione, copia del modello UNISOMM);
- copia del Verbale di invalidità civile rilasciato dagli enti competenti;
- copia del Certificato di iscrizione al Collocamento Mirato Disabili (solo se il lavoratore rientra nella tipologia di destinatario a) di cui al punto 3 del presente Avviso);
- autocertificazione sottoscritta dal lavoratore (allegato 3 sezione A) o dal tutore (allegato 3 sezione B)
- dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», (allegato 2) compilata su carta intestata dell'azienda e firmata digitalmente dal Legale rappresentante (o soggetto autorizzato) dell'Impresa;

La "Domanda di incentivo economico all'assunzione" deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa ovvero da persona provvista di regolare autorizzazione (vedi allegato 5 "Autorizzazione alla sottoscrizione della domanda di incentivo all'assunzione").

La suddetta autorizzazione deve essere:

- sottoscritta dal legale rappresentante con firma olografa;
- corredata da un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore;
- conservata agli atti insieme a tutta la documentazione relativa alla domanda per eventuali verifiche e controlli.

Qualora il rapporto di lavoro instauratosi tra l'impresa e lavoratore si interrompesse prima della conclusione del contratto o del rapporto in somministrazione (o in caso di assunzione a tempo indeterminato, prima dei 12 mesi) l'azienda è tenuta a darne immediata comunicazione a Regione Lombardia, compilando il modulo di comunicazione di cessazione anticipata (allegato 4) presente nel sistema informativo.

La stessa azienda non può presentare più di una domanda di incentivo per lo stesso lavoratore.

E' prevista la possibilità di comunicare, secondo le modalità che verranno dettagliate nel Manuale di gestione, la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro già in essere per il quale sia stata presentata richiesta di incentivo oppure di comunicare la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso lavoratore. Nel caso in cui l'incentivo relativo al contratto a tempo determinato sia già stato riconosciuto, il contributo all'assunzione erogato successivamente sarà commisurato alla quota prevista per l'assunzione a tempo indeterminato decurtato dalla somma assegnata per il precedente rapporto di lavoro. Qualora l'incentivo relativo al contratto a tempo determinato non fosse stato ancora ammesso al finanziamento, verrà riconosciuto l'intero incentivo previsto per l'assunzione a tempo indeterminato.

8. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

La normativa di riferimento per la concessione degli incentivi previsti dal presente Avviso è quella del Regime "de minimis" - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, ad eccezione delle aziende del settore di produzione primaria di prodotti agricoli, per le quali si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013; ambedue i regolamenti sono relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Ai sensi del presente avviso saranno finanziate solo le imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili di cui all' art. 1 (Campo di applicazione) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 1408/2013.

Per impresa unica si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell' art. 3 comma 8 e comma 9 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

Si riportano di seguito gli articoli della normativa di riferimento.

A) Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

lett. a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

lett. b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

lett. c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

lett. d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

lett. e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

L'impresa beneficiaria ultima di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti), ottenere più di 200.000,00 Euro (o limite diverso così come indicato dall'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (in allegato al presente avviso)) di sovvenzioni pubbliche, incluso l'aiuto in oggetto, erogate a titolo di "de minimis".

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de

minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa.

Nel caso in cui l'impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato interamente se già liquidato.

B) Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

Il regolamento (UE) 1408/2013 si applica in generale agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, e non può essere comunque applicato nel caso in cui si tratti di:

- aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti), ottenere più di 15.000,00 Euro così come indicato all'art. 3 comma 2 e comma 3 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18/12/2013 (in allegato al presente avviso) di sovvenzioni pubbliche, incluso l'aiuto in oggetto, erogate a titolo di "de minimis".

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

L'importo totale degli aiuti de minimis ottenuto da una impresa, al fine di verificare il rispetto del tetto imposto dal massimale, si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis", nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.

In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Nel caso in cui l'impresa superi il massimale, il contributo non verrà concesso o verrà revocato interamente se già liquidato.

Inoltre si rammenta che, se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in "de minimis".

Per tutto quanto non descritto nel presente avviso si rimanda ai testi integrali del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 1408/2013.

9. TEMPISTICA

La domanda di partecipazione al presente Avviso può essere presentata a partire dalle ore 12 del 28 aprile 2015 e comunque entro le ore 17 del 01 febbraio 2016.

Le richieste di contributo per i contratti sottoscritti precedentemente alla pubblicazione del presente avviso come previsto al punto 4, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17 del 31 agosto 2015.

A seguito della presentazione della richiesta di incentivo, il sistema informativo darà comunicazione di avvenuta presentazione della domanda. La presentazione della domanda non costituisce assegnazione formale del contributo essendo quest'ultima subordinata alla verifica dei requisiti e della documentazione previsti dall'avviso.

10. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

L'incentivo è erogato previa verifica dell'effettivo svolgimento del contratto o rapporto in somministrazione mediante le comunicazioni obbligatorie a cui l'impresa è tenuta ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs 181/2000 con le seguenti scansioni temporali:

- ❖ Per i contratti a tempo indeterminato, l'incentivo è riconosciuto in due soluzioni: il 50% nei termini dei 60 giorni, dopo sei mesi dall'avvio del contratto, contestualmente alla verifica di ammissibilità della domanda e il restante 50% nei termini dei 60 giorni, allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto (previa verifica della permanenza dello stesso);
- ❖ Per i rapporti di lavoro subordinati o rapporti in somministrazione) a tempo determinato, l'incentivo è riconosciuto:
 - per rapporti di lavoro di 3 mesi, in un'unica soluzione nei termini dei 60 giorni, alla scadenza del contratto contestualmente alla verifica di ammissibilità della domanda;
 - per rapporti di lavoro oltre i 3 mesi e fino a 6 mesi, in un'unica soluzione nei termini dei 60 giorni, alla scadenza del contratto e contestualmente alla verifica di ammissibilità della domanda;
 - per rapporti di lavoro oltre i 6 mesi, in due soluzioni: il 50% nei termini dei 60 giorni, dopo 6 mesi dall'avvio del contratto, contestualmente alla verifica dell'ammissibilità della domanda e il restante 50% nei termini dei 60 giorni, allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del rapporto di lavoro (previa verifica dell'effettivo svolgimento dello stesso).
- ❖ Per i contratti sottoscritti precedentemente alla pubblicazione del presente avviso ed entro i termini e in presenza delle condizioni di cui al punto 4, la liquidazione dell'incentivo avverrà in un'unica soluzione nei termini dei 60 giorni, successivamente alla scadenza prevista per la presentazione delle domande.

11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione inerente la domanda di incentivo all'assunzione (compresi cedolini, F24 e relative quietanze), dovrà essere conservata dall'impresa per la durata di 10 anni.

12. CONTROLLO E ISPEZIONE

Al fine di verificare il corretto utilizzo degli incentivi economici per l'assunzione, è facoltà di Regione Lombardia effettuare ispezioni e controlli a campione.

Qualora risultassero difformità rispetto al dichiarato, nel rispetto delle conseguenze di legge sulle dichiarazioni false, mendaci od omissive, Regione Lombardia potrà procedere alla revoca del finanziamento.

13. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per richiedere informazioni preliminari sull'Avviso è possibile rivolgersi a:

- call center numero verde 800.318.318
- Spazio Regione presenti nelle Sedi territoriali di Regione Lombardia (STER)
- i servizi del Collocamento Mirato Disabili delle Province lombarde

A seguito della presentazione della domanda di incentivo, tutte le comunicazioni e le richieste di chiarimento/approfondimento inerenti il presente Avviso verranno gestite attraverso "Cruscotto Lavoro".

"Cruscotto Lavoro" è una piattaforma collaborativa che permette di agevolare lo svolgimento quotidiano delle pratiche operative, di ottenere informazioni tempestive, di interagire in maniera semplificata e diretta con la Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro.

Le imprese, dopo la presentazione della richiesta di incentivo sul sistema informativo, riceveranno le credenziali di abilitazione all'utilizzo di "Cruscotto Lavoro" per poter accedere alle informazioni aggiornate ed inoltrare eventuali richieste di chiarimento/approfondimento.

Per problemi tecnici sul sistema informativo o dovuti al mancato recupero delle credenziali (nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a:

assistenzaweb@regione.lombardia.it

oppure contattare il numero verde 800.131.151

14. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2013 N. 196

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore Generale della DG Occupazione e Politiche del Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90 e ss.mm.ii si informa che in relazione alle attività previste dal presente avviso, responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura Reimpiego e Inclusione Lavorativa.

16. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010 "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".
- Comunicazione della Commissione COM (2010) 491 del 21 settembre 2010 "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015".
- Comunicazione della Commissione COM (2011) 681 del 25 ottobre 2011 "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese".
- Comunicazione della Commissione COM (2010) 682 del 23 novembre 2011 "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione"
- Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- Legge regionale 4 agosto 2003 n.13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate"
- Legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e successive modifiche e integrazioni;
- D.lgs del 10 settembre 2003 n. 276 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- DGR del 20 dicembre 2013 n. X/1106 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n° 13 - annualità 2014-2016";
- D.D.U.O. del 22 dicembre 2014 n. 12552 "Approvazione del Manuale Unico di gestione e Controllo" in attuazione della DGR n. 1106/2013;

ALLEGATI TECNICI

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.